

23786



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DELLA L. N. 26/4/1986
N. 131 TABELLA B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TRIBUTI

IRPEF: ritenute, imposta Ant.
L. 73/2010: sufficiabilità
R.G.N. 8069/2006

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 23786

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. ENRICO ALTIERI - Presidente - Ud. 29/09/2010
Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere - PU
Dott. SIMONETTA SOTGIU - Consigliere -
Dott. MARIAIDA PERSICO - Consigliere -
Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8069-2006 proposto da:

[] in qualità di coniuge erede di []

[], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato LUPIS
STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;

- *ricorrente* -

2010

contro

2344

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE DELLE
ENTRATE DELLA LIGURIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la decisione n. 287/2005 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 20/01/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato LUPIS STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento, anzi l'estinzione ex L. 73/10, in subordine l'accoglimento;

udito per il resistente l'Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto il rigetto della richiesta ex L. 73/10 e insiste nel rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine il rigetto.

Svolgimento del processo

[redacted], coniuge erede di [redacted], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale dep. il 20/01/2005 che aveva accolto il ricorso dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione di secondo grado di Genova che aveva, confermando la sentenza di primo grado, riconosciuto il diritto di rimborso di L. 9.900.000 per ritenute d'acconto illegittimamente trattenute dalla società [redacted] di cui era stato amministratore.

La ricorrente affida il ricorso a tre motivi con cui deduce la pronunzia ultra petitum per avere la commissione ritenuto una circostanza impeditiva del rimborso, l'omessa impugnazione del provvedimento di rimborso parziale, non dedotta dalle parti, nonché la infondatezza del motivo dedotto dall'ufficio di decadenza dal diritto al rimborso e sostiene il diritto al rimborso nel termine di cui all'art.2946 C.C.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Con atto depositato il 24/08/2010 la ricorrente presentava istanza di estinzione della lite a norma del d.l. n. 40 del 2010, conv. in legge n.73 del 2010.

Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Non sussiste la dedotta inammissibilità del ricorso, come dedotto nel controricorso, in quanto dalla complessiva lettura dei motivi di ricorso risultano sufficientemente individuate le norme di diritto che si assumono violate. Inefficace deve poi ritenersi la istanza di estinzione della lite come sopra presentata.

Anche a volere ritenere sussistente il requisito della soccombenza dell'Amministrazione "nei primi due gradi del giudizio" richiesto in generale dall'art. 2-bis del D.L. n. 40 del 2010 conv. in legge n.70 del medesimo anno, attesochè nella controversia è intervenuta, oltre alle decisioni, entrambe favorevoli alla contribuente, della commissioni di primo e di secondo grado, anche la sentenza della Commissione Centrale favorevole però all'Amministrazione, che ha fatto venire meno quella presunzione o probabilità di infondatezza della pretesa tributaria che appare essere la ratio legis sostanziale unitamente all'esigenza di contenimento della durata dei

processi tributari (esplicitata quest'ultima nella prima parte dell'art.2-bis predetto), ci si pone il problema se possano essere "estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia..." anche le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso, quale quella in esame, in quanto, per le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, la lett. b) del più volte citato art. 2-bis, non prevede esplicitamente tale esclusione, come invece la prevede esplicitamente la lett. a) relativamente alle controversie pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale.

La diversa formulazione delle due ipotesi normative però non comporta, interpretivamente, e a contrariis, l'ammissibilità della estinzione anche in ordine alle controversie relative alle istanze di rimborso pendenti in Cassazione, attesa la diversa operatività delle due fattispecie.

Invero per le controversie pendenti innanzi alla Commissione Centrale, per cui non è previsto alcun versamento a carico del contribuente, il legislatore opera con la tecnica (nota ad altri ordinamenti) di attribuire efficacia di giudicato alla doppia conforme favorevole al contribuente.

Questo effetto il legislatore non ha voluto attribuire alla doppia conforme favorevole al contribuente in tema di istanza di rimborso, onde le relative controversie continuino, con possibilità, evidentemente di rigetto della domanda.

Per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, il legislatore ha, invece, imposto la condizione del versamento del sopradetto 5 per cento del valore della controversia.

Ora se si interpretasse la disposizione nel senso che il predetto "condono" si applica anche a tali controversie, nel senso che col versamento del 5 per cento si consoliderebbe la pronuncia favorevole in favore del contribuente, si perverrebbe alla conseguenza assurda (e perversa) che l'Amministrazione riceverebbe il 5% ma dovrebbe pagare il 100%, con onere economico sostanziale del 95%, e ciò in contraddizione con la previsione a carico del contribuente di rinunciare ad ogni pretesa di equa riparazione e a carico dell'amministrazione del divieto di rimborsi di cui alla medesima lett. b).

Ove invece si ritenesse che con il pagamento del 5% l'estinzione della controversia avesse l'effetto di far venir meno la pretesa del contribuente, non si vedrebbe

quale interesse potrebbe avere il medesimo a pagare il 5% e ad avere, nella sostanza, rigettata la domanda di rimborso, laddove, non aderendo al condono e proseguendo la lite, potrebbe avere accolta la domanda.

L'unico interesse potrebbe essere quello di non subire una eventuale condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso dell'Amministrazione, attesocchè "i procedimenti... sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo.

Ma sarebbe solo un interesse marginale che certo non traspare dalla ratio legis che, come s'è visto tende a far ottenere (o consolidare) un risultato favorevole al contribuente (con un modesto esborso nei procedimenti pendenti in cassazione) unitamente alla ratio di contenere la durata de processi, che appare, dopo il superiore esame, solo ratio secondaria, in quanto rimessa pur sempre alla volontà del contribuente di avvalersi o meno della estinzione predetta.

L'unica interpretazione razionale e plausibile è, pertanto, che anche le disposizioni di cui alla lett. b), così come quelle di cui alla lett. a), non si applicano alle controversie relative alle istanze di rimborso, in cui è l'Erario che dovrebbe pagare qualcosa al contribuente, ma solo a quelle relative ad accertamenti, rettifiche ecc., in cui è il contribuente che dovrebbe pagare eventualmente alcunchè all'Erario e che ha interesse, versando solo il 5 per cento, ad estinguere la lite (e la pretesa del fisco).

Una diversa interpretazione si porrebbe poi in serio contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non vedendosi quali valide ragioni possano giustificare un diverso regime delle controversie in tema di istanze di rimborso pendenti dinanzi alla Commissione Centrale o alla Corte di Cassazione.

Passando ora ad esaminare il primo motivo del ricorso contro l'Agenzia, deve rilevarsi che questa Corte (Cass. n.14846/2008) ha ritenuto costantemente che, qualora, a fronte di una istanza di rimborso d'imposta, l'amministrazione finanziaria si limiti, puramente e semplicemente, ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza evidenziare alcuna riserva o indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, il provvedimento medesimo si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata dal contribuente, con la conseguenza che detto provvedimento costituisce atto impugnabile quale rifiuto

espresso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, dovendo pertanto escludersi che il contribuente possa, pure dopo l'intervento del rimborso parziale (e senza addurre elementi idonei a rilevarne la natura interlocutoria), proseguire la controversia introdotta con l'impugnazione del silenzio-rifiuto in ordine all'istanza di rimborso (sia pure riducendo l'originaria domanda) senza impugnare il rifiuto implicitamente contenuto nell'atto di rimborso parziale (v. Cass. n. 12336 del 2005).

A tale insegnamento si è attenuta la Commissione Centrale, senza potersi ritenere in contrario che la mancata deduzione della questione possa costituire vizio di ultra petita, attinendo la medesima alla procedibilità dell'azione rilevabile d'ufficio.

Sono assorbiti gli alti motivi.

Ricorrono equi motivi, anche per la novità di talune questioni, per compensare interamente le spese del giudizio.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 settembre 2010.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 NOV. 2010

IL

IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza



IL CANCELLIERE C1

Antonella Frezza

